



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 17 MAGGIO 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 16 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di:

- calciatore Francesco PATEA, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- calciatore Federico ALTOMONTE, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;
- società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: *"l'accertamento dell'identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2"*;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall'allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti;

RILEVATO

che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

ELENCO FONTI DI PROVA:

DOCUMENTI:

- all.1 lettera di designazione prot. n4724/388.pf14-15/AV/mf;
- all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio;
- all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006;
- all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico;
- all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco;
- all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria;

1. AUDIZIONI:

del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro);
del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006);
del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio);
del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio);
del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica.

RITENUTO

che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;

CONSIDERATO

che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva.
Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata

H A D E F E R I T O

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;
- la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

IL DIBATTIMENTO

Alla riunione del 4 aprile 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale dava atto della trasmissione di un'istanza di rinvio da parte del calciatore Patea Francesco, dichiaratosi disponibile al patteggiamento, ma impossibilitato a comparire alla seduta.

La Procura non si opponeva alla richiesta di rinvio e chiedeva la sospensione dei termini del giudizio (ex art.34 bis C.G.C.).

Il Tribunale Federale Territoriale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 16 maggio 2016.

Nella seduta odierna il Tribunale Federale dà atto che è pervenuta istanza di Patea Francesco con la quale il tesserato comunica di non poter partecipare alla seduta per legittimo impedimento e propone istanza di applicazione di pena ex art.23 del C.G.S.

A questo punto il Sostituto Procuratore Federale chiede che la posizione di Patea Francesco, previa sospensione dei termini, sia esaminata in una prossima seduta al fine di acquisire l'eventuale sottoscrizione dell'accordo richiesto dal tesserato; chiede, inoltre, di concludere per gli altri deferiti.

Il Tribunale federale Territoriale dispone in conformità provvedendo allo stralcio della posizione del Patea Francesco rinviando per l'acquisizione della sottoscrizione dell'accordo, o in difetto per la decisione, alla seduta del 23 maggio 2016.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie, nei confronti degli ulteriori deferiti:
 per Altomonte Federico la squalifica di 60 giorni ;
 per Mario Carone, Presidente della ASD Bianco Calcio, l'inibizione di 60 giorni e € 500,00 di ammenda;
 per la Società ASD Bianco Calcio l'ammenda di € 500,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.
 Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;
 preso atto che la Società A.S.D. BIANCO CALCIO è stata dichiarata inattiva dall'8 gennaio 2015 (C.U. nr. 89);

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:
 per il calciatore ALTOMONTE Federico la squalifica di SESSANTA (60) giorni e quindi fino al 17 LUGLIO 2016;
 al Presidente CARONE Mario l'inibizione per SESSANTA(60) giorni (quindi fino al 17 LUGLIO 2016) e l'ammenda di € 500,00;
 dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. BIANCO CALCIO poiché inattiva dall'8 GENNAIO 2015;
 rinvia l'udienza del provvedimento a carico del calciatore PATEA Francesco alla data del 23 MAGGIO 2016.

PRECEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di:

-Sig. EMANUELE LOGOZZO, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all'indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegrì 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato;
-la A.S.D. REAL CERVA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto,

letta la nota del 10.3.2016 della Segreteria della Presidenza Federale (Prot. 9400 del 10.3.2016), pervenuta alla Procura Federale, con la quale veniva trasmesso per quanto di competenza un Comunicato Stampa inviato dalla Soc. A.S.D. REAL CERVA alla sede della FIGC in Roma (allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante), contenente dichiarazioni lesive nei confronti della classe arbitrale e di organismi federali, che di seguito si riporta integralmente:

➤ **Comunicato Stampa ASD REAL CERVA:** *"...Anche questo obiettivo, grazie a questi giovani ragazzini che ogni domenica si elevano a protagonisti, sembra ormai perduto...le partite si possono perdere e ci può stare ma non accettiamo che ogni domenica, a "segnare" il gol decisivo a favore degli avversari, sia il direttore di gara di turno. Arrivati a questo punto forse è palese che le retrocessioni sono già scritte come certamente chi vincerà il campionato..."*

➤ **CrotoneSport.com del 2.3.2016:** *"In qualità di Presidente della Società REAL CERVA ed a nome di tutti i dirigenti pubblico il seguente comunicato...crediamo si sia veramente toccato il fondo... tutto ha un limite ... grazie a questi giovani ragazzini che ogni domenica si elevano a protagonisti, sembra ormai perduto...le partite si possono perdere e ci può stare ma non accettiamo che ogni domenica, a "segnare" il gol decisivo a favore degli avversari, sia il direttore di gara di turno. Arrivati a questo punto forse è palese che le retrocessioni sono già scritte come certamente chi vincerà il campionato..."*

Acquisito altresì il foglio di censimento della A.S.D. REAL CERVA (1^ Ctg);

Rilevato che né la Soc. A.S.D. REAL CERVA né il Sig. Emanuele Logozzo provvedevano, in alcun modo, a smentire le predette dichiarazioni ed altresì che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della L. 8 febbraio 1948 n. 47;

Ritenuto che:

- le dichiarazioni rilasciate a mezzo comunicato stampa dal Sig. Emanuele Logozzo, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA integrano la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all'indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegrì 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, pubblicamente leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato;

- la Soc. A.S.D. REAL CERVA debba rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. Emanuele Logozzo;

Visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;

HA DEFERITO

A questo Tribunale Federale Territoriale,

- il Sig. **EMANUELE LOGOZZO**, Presidente e Legale Rappresentante della Soc. A.S.D. REAL CERVA, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società, trasmesso all'indirizzo della Sede della FIGC in Roma Via Allegri 47 e pubblicato su piattaforme di informazione Online, di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi federali ipotizzando dubbi sulla regolarità del campionato;
- la **A.S.D. REAL CERVA** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art.5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. EMANUELE LOGOZZO.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 maggio 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco.

E' altresì comparso il sig. Emanuele Logozzo, anche in qualità di Presidente della Soc. A.S.D. REAL CERVA, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

Prima dell'inizio del dibattimento il deferito sig. Emanuele Logozzo, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.

per Emanuele Logozzo mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due; per la società ASD CERVA l'ammenda di € 300,00, da ridursi ad euro 200,00.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-al Presidente sig. Emanuele LOGOZZO, l'inibizione per mesi DUE (2) e quindi fino al 17 LUGLIO 2016;

-alla Società A.S.D. REAL CERVA l'ammenda di € 200,00(duecento/00) , che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi